

1. Dualità organizzativa e unità si sistema lavorativo

- organizzazione civile dello Stato Vaticano e quella canonica della Curia Romana
- ciascuna ha un proprio Regolamento molto simile
- in entrambe vige lo stesso regime normativo le prestazioni assistenziali e previdenziali

2. Evoluzione della disciplina

- nel 1929 rudimentario: 1932 entrano in vigore le prime norme
- 1937 pio XI m.p. *De pensionibus ordinandis*, più volte rivisto negli anni
- caratteristiche di pubblico impiego, non di impresa privata
- completamento nel pontificato di Giovanni Paolo II: art. 4.1 Lf esclude da rinvio

3. Caratteristiche del servizio svolto nell'ambito della Santa Sede

- Lettera di Giovanni Paolo II al Segretario di Stato, il 20 novembre 1982, sulla natura e il significato del lavoro svolto: sintesi in “*Adnexum II*” alla *Pastor Bonus*.
- 1) fondamento ecclesiologico: cooperazione a edificazione della Chiesa (LG, 32).
- 2) “comunità unitaria di lavoro”: esige piena “consapevolezza” e *volontaria* adesione
- 3) la Santa Sede si sostiene “dalle offerte spontaneamente elargite” in tutto il mondo”
- differenze con la Curia romana

4. Il Regolamento generale del personale del Governatorato

a) *Caratteristiche generali del Regolamento* 21 novembre 2010: 94 art. in 10 titoli

Detto “regolamento contiene le norme circa il rapporto di lavoro del personale dipendente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sotto l’aspetto organizzativo, disciplinare ed economico” (art. 1 RPG).

C’è anche un comune *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, del 22 ottobre 2012

b) *Istaurazione del rapporto di servizio*

- si presenta come uno statuto della funzione pubblica attinente al governo dello Stato
- anche se è prevista l’assunzione a contratto o il conferimento di incarichi professionali (artt. 28-29), il Regolamento istituisce il rapporto di lavoro sulla base di un provvedimento unilaterali dell’amministrazione espressi nell’atto di nomina o di assunzione dei candidati
- inquadrato d’accordo con le tabelle organiche in uno dei dieci livelli del Mansionario
- *criteri generali* per la scelta dei candidati: onestà e solidità di principi religiosi e morali, comprovata competenza professionale, impegno ecclesiale (art. 8 RPG).
- assunzione preceduta dall’accertamento dell’idoneità alla Commissione per il Personale.

c) *Lo statuto giuridico dei dipendenti*

– capo II del Regolamento delinea l'insieme di diritti e obblighi del personale seguendo da vicino quanto per la Curia Romana (esigenze di professionalità, dovere di cooperare, custodia dell'identità).

– dovere di osservare direttive e ordini messo a confronto con la coscienza dei singoli impiegati, e il dovere di rifiutarsi ad eseguire eventuali ordini contrarie alla morale o vietate dalla legge (art. 19 RPG).

d) *Modifica e cessazione del rapporto di servizio*

a) il collocamento in aspettativa, per infermità, per maternità o per motivi personali o di famiglia (artt. 38-42 RPG), b) la dispensa dal servizio allo scadere dell'aspettativa (art. 40 RPG), c) il collocamento in disponibilità, per soppressione dell'Ufficio o riduzione dei posti dell'organico (art. 44 RPG), d) per rinuncia all'ufficio (artt. 53 ss.), e) o per l'adozione di procedure disciplinare che esamineremo di seguito.

e) *Regime disciplinare. La Commissione disciplinare.*

– L'art. 51 RPG elenca la tipologia delle sanzioni previste: 1) *L'ammonizione*, 2) *La censura*, 3) *La riduzione* temporanea della retribuzione. 4) *La sospensione*. 5) *Il licenziamento*. 6) Infine, si incorre in *destituzione di diritto* per condanna passata in giudicato.

– intervento della Commissione disciplinare che procede d'accordo con il Regolamento.

5.- Tutela dei dipendenti e agevolazioni assistenziali e previdenziali

a) *Sistemi di tutela nel lavoro.*

– Legge n. LIV del 10 dicembre 2007 sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e da un proprio Regolamento dell'anno successivo.

– Rescritto *ex audientia* le *Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell'assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro e Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche*, del 18 ottobre 2011

b) *Sistemi assistenziali.*

– Le *Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare*, date nel 1992, sono state successivamente aggiornate nell'anno 2002 e nel 2014.

– *Provvidenze a favore della famiglia*: “Testo unico” pubblicato il 2016

– Concessione ai dipendenti di mutui in particolari circostanze, disposto dalla Segreteria di Stato nel 1997.

– *L'Assistenza sanitaria* a carico del Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS). Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria del 10 luglio 2010

– *Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio*, del 22 gennaio 1996, aggiornate poi nel 2004.

c) *Sistemi previdenziali.*

- *L’istituto della contribuzione volontaria* del 16 gennaio 2010.
- Norme per la liquidazione del 1997.
- *regime pensionistico*: Statuto del Fondo pensioni del 2015 e, Regolamento del 15 dicembre 2003
- Convenzione di Sicurezza sociale tra la Santa Sede e l’Italia, del 16 giugno 2000

6. L’Ufficio del lavoro della Sede Apostolica (ULSA).

- istituito il da Giovanni Paolo II con motu proprio *Nel primo anniversario* del 1° gennaio 1989
- compito: onorare la dignità che corrisponde a ciascun collaboratore nelle funzioni di governo del Papa, a riconoscimento, tutela e promozione dei diritti di ogni membro e per stimolare la responsabilità di ciascuno nel compimento dei propri doveri professionali.
- modifiche dello Statuto: nel 1994 nel motu proprio *La sollecitudine approvava*; modificato nel 2009 da Benedetto XVI con il motu proprio *Venti anni orsono*, e ulteriormente ritoccato con due rescritti *ex audientia* del 2016.
- organismo appartenente alla Curia romana, che subentra nell’Ufficio previsto in noce dall’art. 36 della cost. ap. *Pastor Bonus*.
- Ambito: quanto riguarda “al lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni, prestato dal personale alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica”
- “Chiunque ritiene di essere stato leso da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro, salvo che lo stesso risulti approvato in forma specifica dal Sommo Pontefice, può proporre istanza all’Ufficio del Lavoro oppure può adire l’Autorità giudiziaria vaticana” (art. 11 § 1). Tuttavia, sotto pena di inammissibilità della propria istanza, prima di avvalersi di questi mezzi, l’interessato deve esaurire tutti i gradi il ricorso interno.